



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**Il Presidente del Tribunale**

Prot.

Livorno, 13 maggio 2020

Alla Banca Cooperativa Castagneto Carducci  
Alla Cassa di Risparmio di Volterra  
Al Banco BPM  
Alla Banca dell'Elba Credito Cooperativo  
Alla UBI Banca  
Alla Banca Popolare di Spoleto  
Alla Banca CRAS Credito Cooperativo Toscano  
Alla Cassa di Risparmio di Firenze  
Alla Banca Carige  
Alla Banca del Monte di Lucca  
Al Banco di Lucca e del Tirreno  
Alla Banca Monte dei Paschi di Siena  
all'Ordine degli Avvocati  
all'Ordine dei dottori commercialisti  
al Consiglio del notariato  
e p.c.  
al Giudice dell'esecuzione dott.ssa Grassi  
al Giudice dell'esecuzione dott.ssa Capurso  
al Giudice delegato dott. Pastorelli

al dott. L. Pagano  
alla dott.ssa Lucchetti  
alla dott.ssa De Leva

Oggetto: modalità di prelievo somme in esecuzione di progetti di distribuzione e di progetti di riparto

Visto il provvedimento 11.07.2019 (prt. 2019.0001817.U) ritengo opportuno rammentarne il contenuto, in modo da agevolare la sua esatta osservanza.

Pertanto, per quanto riguarda il **provvedimento autorizzativo per il prelievo delle somme occorrenti per l'esecuzione del piano di riparto** (parziale o finale, nelle procedure concorsuali) **o del progetto di distribuzione** (parziale o finale, nelle procedure esecutive individuali), il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore, il professionista delegato e il gestore della crisi nelle procedure da sovraindebitamento dovranno **riportare nella istanza di autorizzazione al prelievo** (che potrà anche essere contenuta, rispettivamente, nella richiesta di esecutività del riparto o nel verbale in cui il professionista delegato dà atto dell'assenza di contestazioni o con cui comunque investe il GE della decisione) **le somme che devono essere versate a ciascun creditore, i suoi dati identificativi e l'Iban.**

Questa modalità di redazione delle istanze consentirà:

- al giudice, di provvedere più celermente (utilizzando l'apposita funzione del "TIMBRO" da apporre sulla istanza);

- alla cancelleria, di inoltrare alla banca l'istanza, contenente anche il provvedimento del giudice, in modo fluido;
- alla banca, di conoscere senza alcuna incertezza il contenuto del provvedimento da eseguire.

Inoltre i curatori, commissari giudiziali, liquidatori, professionisti delegati e gestori della crisi **devono indicare nelle loro istanze la banca presso la quale è aperto il conto.**

La cancelleria rifiuterà le istanze depositate dal curatore, dal commissario giudiziale, dal liquidatore e dal professionista delegato e dal gestore della crisi, in mancanza di questi requisiti.

Infine, le **banche hanno l'obbligo di verificare la validità della firma digitale**, seguendo il procedimento indicato nel file allegato [ISTRUZIONI](#).

**Si inserisca il presente provvedimento nel sito del Tribunale e si diffonda tramite Telegram.**

Cordialità

**Il Presidente del Tribunale**

**dott. Massimo Orlando**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Orlando', written in a cursive style.

(firmato digitalmente)

## ISTRUZIONI

Il provvedimento firmato digitalmente dal giudice è in formato .pdf.

Se si apre un documento .pdf estratto dal sistema informatico del Ministero della giustizia, denominato "*Consolle del magistrato*", con il programma ADOBE READER, appare l'annotazione "*almeno una delle firme non è valida*".

Questo è vero, in quanto il sistema informatico del Ministero inserisce una "coccarda" nei documenti firmati, per velocizzare la gestione all'interno degli uffici giudiziari.

Quindi, la modifica del documento originale, che fa sì che la firma digitale sia ritenuta invalida dal Adobe Reader, non riguarda il contenuto del provvedimento, ma solo l'aspetto esteriore (cioè, solo la "coccarda").

E' tuttavia possibile, utilizzando Adobe Reader, verificare quale fosse il contenuto del documento originale, cioè del documento firmato digitalmente e senza la "coccarda" che lo fa considerae alterato dal software di Adobe Reader.

Per estrarre dal Pdf il file originale, occorre:

- 1) aprire il file con Adobe Reader
- 2) cliccare sul Pannello firma;
- 3) cliccare sulla firma del giudice;
- 4) fare clic sulla scritta "*fare clic per visualizzare questa versione*".


In questo modo appare un nuovo Pdf, che contiene il documento pdf originale.

A questo punto, l'operatore bancario potrà avere conoscenza del contenuto del provvedimento firmato digitalmente dal giudice e provvedere alle operazioni tecniche necessarie per darvi esecuzione (bonifici, ecc.).


L'operatore bancario dovrà inoltre verificare se la firma apposta sul documento originale corrisponde a uno dei giudici abilitati ad autorizzare le operazioni bancarie (i nomi dei giudici saranno comunicati alla Banca dal Presidente del Tribunale).

Seguono ora alcuni screenshot che illustrano le succitate operazioni


1) il pannello firma su cui cliccare



2) Il nome del giudice su cui cliccare



3) la scritta sulla quale cliccare per aprire il file originale



- 4) Il file PDF originale (cioè non modificato e quindi con la firma digitale che non dà errore)  
Esempio

28261594s.pdf - Adobe Acrobat Reader DC, Versione: Signature1, Firmato da CECCONI ALBERTO, 2018.07.24 15:27:54 +

File Modifica Vista Finestra ?

Home Strumenti 28261594s.pdf 28261594s.pdf - A... x

**i** La versione visualizzata correntemente è firmata. Sono disabilitate tutte le funzioni di modifica e interattive. Per modificare il documento, salvarne una copia e quindi aprirla. [Visualizza rapporto](#)


N.Es. 243/2016



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI**

Nell'esecuzione promossa da:  
**CONDOMINIO VIA RICASOLI 103**  
**EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.**  
**EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA**  
**IL RIFUGIO SNC DI MASETTI MARCO & ANDREA GRASSI**

**CONTRO**

**PIERLUIGI ZUCCHEROFINO**

Il Giudice dell'esecuzione dott. Alberto Ceconi,  
vista l'istanza di riassunzione dell'avv. Massimo Banchelli legale del Condominio di Via Ricasoli n. 103 di riassunzione della procedura sospesa ex art. 624 bis c.p.c.  
rilevato che la richiesta appare tempestiva;  
ritenuto che occorre disporre la comparizione delle parti per la prosecuzione della procedura,  
visto l'art. 624 bis c.p.c.

**FISSA**

per la comparizione delle parti l'udienza del 30/10/2018, ore 09:30, con termine perentorio per notifica a tutte le parti del procedimento esecutivo fino al 15/09/2018.

Livorno, 24 luglio 2018

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**  
*dott. Alberto Ceconi*